



Roma, 09/01/2023 prot.01

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ragioniere generale dello Stato Dott. Biagio Mazzotta
rgs.ragionieregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale e dei servizi
Dott.ssa Valeria VACCARO
capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it

Direzione generale del bilancio e della contabilità

Dott. Lucio Bedetta
dgbilancio.dog@giustiziacerit.it

Oggetto: DIFFIDA PAGAMENTO STIPENDI

La sottoscritta Avv. Claudia Ratti, n.q. di Segretario Generale CONFINTESA FP, C.F. 97619480581, con sede in Boezio 14 Roma, pec info@pec.confintesafp.it, premesso che:

1. In data con pec del 9/11/2022 la scrivente O.S. ha segnalato il mancato pagamento dello stipendio di lavoratori assunti i primi giorni di settembre 2022 con la qualifica di funzionario giudiziario, concedendo 10 giorni per corrispondere quanto dovuto. La nota non ha ricevuto alcun riscontro.
2. L'art. 43 CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 9/05/22 dispone testualmente: *"La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall'amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo..."*.
3. È noto che qualora il lavoratore riceva la retribuzione in ritardo rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro ha diritto agli interessi sullo stipendio che sono legati al danno



che il lavoratore ha subito nell'ottenere in ritardo il pagamento del suo salario non potendo disporre della somma che gli spetta;

4. L'art. 22, co.7 del D.lgs. 14/12/2015, n.151 testualmente dispone: *"salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro"*.

Considerato che a tutt'oggi i suddetti funzionari sono stati costretti a ricorrere a prestiti ed appoggi di familiari ed amici per vivere (sopravvivere) da mesi senza stipendio in una città dal costo della vita molto caro.

Tanto premesso e considerato, la sottoscritta O.S,

INTIMA

di pagare entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente la somma spettante e i relativi interessi moratori, in mancanza la scrivente O.S. affiancherà i colleghi in ogni azione tesa anche al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nell'adempimento del pagamento.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)